



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Prot. 0000514-21/01/2016-SC_VEN-T97-P

Ai Sindaci
E agli organo di revisione contabile

dei comuni di
CAMISANO VICENTINO (VI)
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)
QUINTO VICENTINO (VI)
BOLZANO VICENTINO (VI)
TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Oggetto: Situazione della Sibat srl e obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Nell'ambito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 sui rendiconti degli esercizi 2013 e antecedenti dei comuni in indirizzo, questa Sezione ha preso atto della particolare situazione della società Sibat srl, partecipata dai comuni medesimi.

In riferimento a tale partecipazione, ma anche più in generale a tutte le altre, si invitano codeste Amministrazioni ad effettuare, in sede di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie previsto dall'art. 1 comma 611 e ss della legge 190/2014 e già oggetto di controllo da parte della Sezione regionale, una seria revisione delle partecipazioni stesse e una attenta valutazione in ordine al loro mantenimento, secondo i seguenti criteri come individuati nella richiamata normativa:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;



e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

All'uopo si rammenta infatti, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, che entro il 31 marzo 2016, i Presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al citato comma 611 predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Si sottolinea a tal proposito che una siffatta analisi non potrà prescindere dall'accertamento: a) di gravi carenze nell'attività di controllo sugli organi della società partecipata; b) dalla verifica da parte dell'Ente del concreto rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica, compresi quelli assunzionali e di riduzione della spesa previsti dalla vigente normativa, anche in riferimento a quanto statuito dall'art. 147 quater del TUEL; c) del mantenimento di partecipazione societaria in un organismo che non ha una reale prospettiva di equilibrio finanziario, in assenza di una puntuale analisi da parte dell'ente locale sulle cause che hanno generato le perdite (Sez. reg. controllo Lombardia, n. 199/2011); d) del raggiungimento di economie significative e adeguatamente documentate: di talché l'utilizzo dello strumento societario non potrà nel concreto essere piegato al conseguimento di altri scopi, estranei tra l'altro alle finalità contemplate dalla vigente disciplina civilistica, pena l'abuso dello stesso e il conseguente riconoscimento del danno da malagestio (Sez. I Appello, sent. n. 402/2011).

La Sezione si riserva di accertare il conseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano in sede di verifica della relazione di attuazione che dovrà necessariamente pervenire a questa Corte, nei termini indicati dalle disposizioni di cui trattasi.

Distinti saluti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Giampiero Pizziconi


